

Circolare del 7 dicembre 2020

Oggetto: Decreto-Legge n. 154 del 23 novembre 2020 *“Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* (c.d. Decreto *“Ristori-ter”*) e Decreto-Legge n. 157 del 30 novembre 2020 *“Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”* (c.d. Decreto *“Ristori-quater”*)

Con la presente comunicazione desideriamo informarVi sui contenuti del Decreto-Legge n. 154/2020 (c.d. Decreto **“Ristori-ter”**) pubblicato in G.U. n.291 del 23 novembre 2020, in maniera molto sintetica non presentando particolari aspetti inerenti alle materie da noi trattate, e del Decreto-Legge n. 157/2020 (c.d. Decreto **“Ristori-quater”**), pubblicato in G.U. n. 297 del 30 novembre 2020, in merito alle principali misure entrate in vigore e qui di seguito elencate.

Con successivi aggiornamenti sarà nostra cura approfondire ulteriormente il contenuto dei Decreti in esame anche in considerazione di successive ulteriori interpretazioni di prassi e, soprattutto, trattandosi di disposizioni suscettibili di modifiche nel corso dell'iter parlamentare necessario per la conversione in Legge, monitorarne la loro evoluzione, l'approvazione degli eventuali emendamenti, e, da ultimo, comunicarVi il testo finale.

Il Decreto *“Ristori-ter”* ha esteso alle nuove zone *“rosse”* (individuate dall'ordinanza del Ministero della salute del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020 e del 20 novembre 2020) gli interventi già previsti nei precedenti provvedimenti per il sostegno delle attività produttive e dei lavoratori coinvolti nella seconda fase dell'emergenza Covid.

In particolare, è stata incrementata la dotazione del fondo previsto dal Decreto *“Ristori-bis”* per indennizzare le attività che operano nelle Regioni che sono passate a una fascia di rischio più alta (zona *“rossa”*) successivamente alla pubblicazione del primo Decreto *“Ristori”*.

Il provvedimento, oltre a confermare le misure e gli indennizzi previsti dai precedenti decreti Ristori, prevede per le zone rosse l'inclusione delle attività di commercio al dettaglio di calzature e accessori (codice ATECO 47.72.10) tra quelle destinatarie del contributo a fondo perduto al 200%. Tale codice ATECO non era stato, infatti, precedentemente incluso nell'Allegato 2 del Decreto *“Ristori-bis”* e,

pertanto, le relative attività sarebbero rimaste escluse dalle agevolazioni introdotte per i soggetti aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse.

Il Decreto “Ristori-ter”, inoltre, finanzia ulteriormente la misura relativa al credito d’imposta sugli affitti commerciali prevista per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 dal Decreto “Ristori-bis”, secondo le stesse modalità introdotte dal Decreto “Ristori”.

Per quanto concerne il Decreto “Ristori-quater” (di seguito anche “Decreto”) si analizzano nel prosieguo i seguenti articoli, ritenuti di interesse per i nostri clienti:

<i>Art. 1 – Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 2 – Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre</i>	<i>6</i>
<i>Art. 3 – Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap</i>	<i>8</i>
<i>Art. 4 – Proroga termini definizioni agevolate</i>	<i>8</i>
<i>Art. 6 – Estensione dell’applicazione dell’articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 ad ulteriori attività economiche</i>	<i>8</i>
<i>Art. 7 – Razionalizzazione dell’istituto della rateizzazione.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 8 - Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU</i>	<i>10</i>
<i>Art. 11 - Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 13 - Misure in materia di integrazione salariale.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 21 - Modifiche all’articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126</i>	<i>13</i>
<i>Art. 27 - Entrata in vigore.....</i>	<i>14</i>

Art. 1 – Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP

Per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione (c.d. “partita iva”), che hanno la sede legale, il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il Decreto “Ristori-quater” dispone una mini-proroga al 10 dicembre 2020 del termine per il versamento del secondo acconto o dell’unica rata dell’acconto IRPEF, IRES e IRAP in scadenza il 30 novembre 2020. Pertanto, le persone fisiche non titolari di partita IVA non potranno beneficiare di questa mini-proroga salvo quanto indicato di seguito.

Secondo alcuni chiarimenti dottrinali apparsi sulla stampa specializzata questa proroga comprende, oltre alle imposte sopra indicate, anche le imposte sostitutive dovute dai contribuenti forfetari, la cedolare secca sulle locazioni, l'IVIE e l'IVAFE dovute dalle persone fisiche titolari di partita iva e i contributi INPS da versare in acconto.

Secondo l'AIDC (Associazione Italiana Dottori Commercialisti) per i soci delle società di persone e per i soci delle SRL che hanno adottato il regime di trasparenza fiscale (più in generale per tutti i partecipanti in soggetti che imputano il reddito per trasparenza ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR compresi quindi gli associati delle associazioni professionali) l'unico richiamo normativo espressamente formulato è quello contenuto nell'art. 98 del Decreto "Agosto" che aveva già disposto, al ricorrere della condizione di calo di fatturato di almeno il 33% (nel primo semestre 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019) per i contribuenti soggetti all'applicazione degli ISA, lo slittamento del pagamento della seconda od unica rata di acconto al 30 aprile 2021. Ciò per effetto del rinvio, contenuto in detta norma, al DPCM del 27 giugno 2020 che in maniera esplicita, evidenziava che la proroga riguardasse anche i destinatari di redditi imputati per trasparenza da parte di soggetti che applicano gli ISA. Posto che le altre disposizioni di legge non contengono un analogo ed esplicito rinvio si deve comunque ritenere detti soggetti compresi nelle proroghe di specie al ricorrere delle condizioni da verificare in capo alla società partecipata ovvero nel caso in cui la proroga operi relativamente al contribuente in zona rossa od arancione. Le disposizioni dell'articolo 6 del Decreto "Ristori-bis" contengono il rinvio all'articolo 98 citato così come il comma 2 dell'articolo 1 del Decreto in commento e, dunque, per motivi logico sistematici, il differimento ad aprile del 2021 potrebbe operare in senso generale.

E' confermata, invece, la proroga al 30 aprile 2021 per il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, disposta dall'art. 98 del Decreto "Agosto"¹ e

¹ La proroga prevista dall'art. 98 del Dl 104/2020 c.d. Decreto "Agosto" riguarda i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569, i soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, il regime di vantaggio di cui all'art. 27, comma 1, D.L. 98/2011 (c.d. contribuenti minimi) o che presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i requisiti ISA e che devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir. La condizione per usufruire della proroga è, che nel primo semestre del 2020 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

la proroga, sempre al 30 aprile 2021, disposta dall' articolo 6 del Decreto "Ristori-bis"².

Il Decreto "Ristori-quater" estende, inoltre, la proroga del termine del versamento al 30 aprile 2021:

- ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, **con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente al 2020 e che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019. Questa nuova formulazione amplia la platea dei soggetti interessati rispetto alla formulazione del Decreto "Agosto" e include pertanto anche le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi e compensi non superiori a 50 milioni di euro (non soggetti agli ISA);
- ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione - quindi includendo anche imprese e lavoratori autonomi e a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi (anche superiori ai 50 milioni) e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi - che operano nei settori individuati negli Allegati 1 e 2 del Decreto "Ristori-bis", aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. "zona rossa" **alla data del 26 novembre**), agli esercenti servizi di ristorazione aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (c.d. "zona arancione" alla data del 26 novembre), a prescindere dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi e dai requisiti relativi ai ricavi o compensi.

La norma chiarisce, infatti, che la data a cui fare riferimento per l'appartenenza ad una zona rossa/arancione è individuata nella data del 26 novembre 2020 e quindi non ha effetto il cambio di colore adottato con l'ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre che ha modificato le

² La proroga prevista dall'art. 6 del Dl 149/2020 c.d. Decreto "Ristori-bis" riguarda i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che:

- esercitano una delle attività che sono state sospese o limitate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, individuate nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 del Decreto "Ristori-bis" e che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone "rosse")
- ovvero anche per coloro che esercitano l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zone "arancioni").

Questa proroga si applica indipendentemente dalla riduzione del fatturato o dei corrispettivi.

restrizioni previste per le regioni Lombardia, Piemonte e Calabria da categoria rossa a categoria arancione nonché per le regioni Liguria e Sicilia da categoria arancione a categoria gialla.

Il Decreto “Ristori-quater” precisa che i versamenti sospesi sono da effettuare senza applicazione di sanzioni e interessi in un’unica soluzione entro il 30 aprile 2021. Il Decreto precisa, altresì, che non si procederà al rimborso delle somme già versate.

Di seguito una tabella riepilogativa della proroga in commento:

<i>Soggetti</i>	<i>Condizione</i>	<i>Termine prorogato</i>	<i>Riferimento normativo</i>
Tutte le “partita iva” (imprese e lavoratori autonomi)	--	10 dicembre 2020	Art.1 del DI 157/2000 (Decreto Ristori-quater)
Soggetti ISA e equiparati (comprese le ipotesi di esclusione o di inapplicabilità nonché nell’ipotesi di applicazione di regimi forfetari)	Calo fatturato o corrispettivi di almeno il 33% nel I sem.2020 rispetto a I sem.2019	30 aprile 2021	Art.98 DI.104/2020 (Decreto Agosto)
Soggetti ISA e equiparati	Attività Ateco allegati 1 e 2 del DI 149/2020 (Ristori-bis) con domicilio/sed operativa nelle zone rosse (al 26/11) e gestori di ristoranti nelle zone arancioni (al 26/11)	30 aprile 2021	Art.6 DI.149/2020 (Decreto Ristori-bis)
Imprese e lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni/€ (anche non soggetti ISA)	Calo fatturato o corrispettivi di almeno il 33% nel I sem.2020 rispetto a I sem.2019	30 aprile 2021	Art.1 c.3 DI.157/2020 (Decreto Ristori-quater)
Imprese e lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni/€ (anche non soggetti ISA)	Attività Ateco allegati 1 e 2 del DI 149/2020 (Ristori-bis) con domicilio/sed operativa nelle zone rosse (al 26/11) e gestori di ristoranti nelle zone arancioni (al 26/11)	30 aprile 2021	Art.1 c.4 DI.157/2020 (Decreto Ristori-quater)

Art. 2 – Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre

Sono sospesi i versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre 2020 dovuti delle imprese e dai lavoratori autonomi relativi alle ritenute alla fonte, alle addizionali regionali e comunali, all'IVA e ai contributi previdenziali e assistenziali.

In particolare, la sospensione riguarda i soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Si rammenta che per il calcolo del fatturato occorre fare riferimento alle operazioni effettuate nel mese di riferimento (novembre), secondo la definizione fornita dall'art. 6 del DPR 633/72, che hanno partecipato alla liquidazione periodica cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nello stesso mese non rilevanti ai fini IVA (cfr. circolare Ade 9/2020)

In ragione di quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 9/2020 emanata in occasione delle proroghe concesse con i precedenti decreti emergenziali, si ritiene che la verifica della riduzione del fatturato con riferimento al mese di novembre debba essere eseguita anche dai contribuenti che si avvalgono della liquidazione periodica iva con periodicità trimestrale

Sono pertanto sospesi:

- i versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che questi soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- i versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto (IVA);
- i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

Quindi, oltre alle consuete scadenze fiscali scadenti il 16 dicembre, rientra nella proroga anche l'acconto IVA in scadenza il prossimo 28 dicembre (essendo il 27 un giorno festivo). La sospensione si applica anche ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività in

data successiva al 30 novembre 2019. Per data inizio attività si deve intendere la data di apertura della partita IVA (cfr. risposta 2.2. circolare Ade n.22/2020)

Il Decreto “Ristori-quater” estende questa sospensione anche ai seguenti soggetti, indipendentemente dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:

- soggetti che esercitano le attività economiche sospese a seguito del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 aventi sede legale, domicilio fiscale o sede operativa in qualsiasi area del territorio (ad esempio palestre, piscine, etc.);
- soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione con sede legale, operativa o domicilio fiscale nelle zone rosse e arancioni alla data del 26 novembre;
- soggetti che operano nei settori economici individuati dall’Allegato 2 del Decreto “Ristori-bis” che hanno sede legale, domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. “zone rosse” alla data del 26 novembre) ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator , e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. “zone rosse” alla data del 26 novembre). La norma chiarisce, infatti, che la data a cui fare riferimento per l’appartenenza ad una zona (rossa/arancione) è individuata nel 26 novembre 2020 e quindi non ha effetto il cambio di colore adottato con l’ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre 2020 che ha declassato le regioni Lombardia, Piemonte e Calabria da “zone rosse” a “zone arancioni” e Liguria e Sicilia da “zone arancioni” a “zone gialle”.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 marzo 2021 in un’unica soluzione o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo) con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il Decreto “Ristori-quater” precisa che non si procederà al rimborso delle somme già versate.

Art. 3 – Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap

Il termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni in materia di imposta sui redditi (Modello Redditi PF, Redditi SP, Redditi SC, Redditi ENC) e di imposta regionale sulle attività produttive (Irap), la cui scadenza ordinaria sarebbe il 30 novembre, è prorogato al 10 dicembre 2020.

Art. 4 – Proroga termini definizioni agevolate

Il termine per il pagamento delle rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio, già prorogato con l'art. 68 comma 3 del Decreto "Cura Italia" al 10 dicembre 2020, viene nuovamente prorogato al 1° marzo 2021.

Art. 6 – Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 ad ulteriori attività economiche

Viene ampliata la platea dei soggetti che possono fruire del contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 del DL 137/2020 (Decreto "Ristori")³.

Questo indennizzo è, infatti, esteso anche ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del DPR 633/1972 abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO indicati nell'Allegato 1 del presente decreto.

Le modalità di calcolo e di presentazione dell'istanza sono le medesime previste dall'art. 1 del Decreto "Ristori". Pertanto:

- il contributo spetta se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;

³ L'indennizzo in commento è stato introdotto dall'art.1 del Decreto "Ristori" e si tratta di contributo a fondo perduto destinato agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19" che

- abbiano la partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020 (il contributo spetta ai soggetti che hanno avviato l'attività dopo il 30 aprile 2020 se operanti con codice ATECO interessato dalle misure restrittive e non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020);
- dichiarino di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al relativo decreto (ad esempio bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema, alberghi).

- qualora si sia già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del DL 34/2020 (c.d. Decreto "Rilancio") e tale contributo non sia stato restituito per mancanza dei requisiti di legge, il nuovo contributo è corrisposto automaticamente dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo;
- i soggetti che non hanno presentato istanza di richiesta del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del Decreto "Rilancio" possono presentare apposita istanza di richiesta del nuovo contributo a fondo perduto, esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020.

Il valore del contributo spettante è determinato in relazione alla percentuale indicata nell'Allegato 1 al Decreto in commento (tale Allegato prevede un'unica percentuale del 100% per tutti i codici ATECO ivi indicati).

Oltre a questi codici ATECO, il Decreto "Ristori-ter" ha aggiunto il codice ATECO 47.72.10 "Commercio al dettaglio di calzature e accessori" nella misura del 200%.

Art. 7 – Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione

Il Decreto modifica l'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 relativamente alla dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Con la modifica introdotta al comma 1-*quater* dell'art. 19, viene previsto che a seguito della presentazione della richiesta di dilazione e fino alla data dell'eventuale rigetto della richiesta o dell'eventuale decadenza dalla dilazione sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, tranne quelli già presenti alla data di presentazione, e non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

Viene inoltre previsto con l'inserimento del comma 1-*quater* 1 che non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di dilazione.

Con l'inserimento del comma 1-*quater* 2 viene previsto che il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione o il terzo non

abbia reso dichiarazione positiva o non sia già stata emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Queste disposizioni si applicano ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero il 30 novembre.

Ai fini della concessione delle rateazioni presentate dal 30 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà a pagare le rate deve essere documentata nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a 100.000 euro (limite innalzato rispetto al previgente di 60.000 euro). Inoltre, viene innalzato anche il numero di rate non pagate che determinano la decadenza dalla rateazione passando così da 5 a 10 rate non pagate anche non consecutive.

Il Decreto "Ristori-quater" prevede, inoltre, che i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione prima dell'8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per coloro che avevano la residenza, sede legale o sede operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020) potranno essere riammessi e presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione e anche in questo caso si decade dal beneficio della rateazione se non vengono pagate dieci rate anche non consecutive.

Art. 8 - Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU

Viene ampliata la platea dei soggetti per i quali è stata disposta l'esenzione dal versamento della seconda rata IMU per l'anno 2020 - in scadenza il 16 dicembre p.v. - disposta dai precedenti decreti "Rilancio", "Agosto", "Ristori" e "Ristori-bis".

In particolare, in base alla nuova disposizione l'esenzione compete anche se chi svolge l'attività non è proprietario dell'immobile ma è titolare di un diritto reale di godimento (ad esempio usufrutto, uso, etc.) oppure è utilizzatore in forza di contratto di leasing o concessionario di beni demaniali.

Nelle precedenti formulazioni era disposta la condizione, applicabile alla maggior parte dei casi, della identità soggettiva tra gestore dell'attività e proprietario dell'unità immobiliare ma questa formulazione comportava ad esempio la non spettanza dell'agevolazione nel caso di immobili detenuti in leasing.

Quindi l'articolo in commento è intervenuto ad estendere l'esenzione anche a tutti i casi in cui il soggetto passivo non è proprietario.

Nel caso di parziale coincidenza tra gestore e soggetto passivo (ad esempio immobile in comproprietà tra due soggetti in cui solo uno dei due esercita l'attività) l'esenzione dovrebbe spettare per la sola quota nella titolarità del gestore ai sensi dell'art.1 c.743 della L.160/2019.

Per completezza di esposizione si ricorda che i precedenti decreti hanno disposto l'esenzione dal versamento della seconda rata IMU per gli immobili:

- adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali, fluviali e termali;
- rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze (es. agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane);
- rientranti nella categoria catastale D utilizzati per attività di allestimento di strutture espositive per eventi fieristici o manifestazioni;
- rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a cinema, teatri e sale per concerti e spettacoli;
- destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili;
- in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'Allegato 1 del Decreto "Ristori" (ad es. alberghi, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, bar, cinema, ecc.) con relative pertinenze;
- in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al Decreto "Ristori-bis" ubicati nei comuni situati nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (regioni "rosse") con relative pertinenze.

Art. 11 - Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi

Per il mese di dicembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A. un'indennità pari a 800 euro a favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e le associazioni sportive dilettantistiche. L'indennità è concessa ai lavoratori sportivi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. L'indennità non è riconosciuta ai lavoratori sportivi che percepiscano altro reddito da lavoro (redditi

da lavoro autonomo, redditi da lavoro dipendente e assimilati nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità), reddito di cittadinanza o reddito di emergenza.

L'indennità non è inoltre riconosciuta ai soggetti che abbiano beneficiato delle prestazioni di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del D.L. 18/2020 (c.d. Decreto "Cura Italia") quali trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, Cassa integrazione in deroga, indennità riconosciute ai professionisti e ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, indennità ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, indennità ai lavoratori del settore agricolo, indennità ai lavoratori dello spettacolo.

L'indennità riconosciuta ai lavoratori sportivi non concorre alla formazione del reddito imponibile.

I soggetti interessati possono presentare apposita domanda entro il 7 dicembre 2020 tramite la piattaforma informatica di Sport e Salute S.p.A., fatta eccezione per quanto si dirà più oltre. La domanda di richiesta deve essere presentata unitamente ad un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti. Le domande saranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Per i soggetti che hanno già beneficiato delle indennità previste per i lavoratori sportivi dai decreti "Cura Italia", "Rilancio", "Agosto" e "Ristori" e per i quali permangano i requisiti di accesso, l'indennità pari a 800 euro relativa al mese di dicembre è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A. senza la necessità di presentare alcuna ulteriore domanda.

Ai fini dell'erogazione di tale indennità, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 novembre 2020 e non rinnovati.

Art. 13 - Misure in materia di integrazione salariale

I trattamenti di integrazione salariale con causale emergenziale COVID-19 previsti dall'art. 1 del D.L. 104/2020⁴ (Decreto "Agosto") sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del DI 149/2020 Decreto "Ristori-bis").

⁴ L'art. 1 del D.L. 104/2020 ha previsto ulteriori 18 settimane di trattamenti di integrazione salariale (CIGO, FIS, Cassa in Deroga, ai quali dovrebbero aggiungersi anche i fondi bilaterali quale l'FSBA) quale durata massima di intervento da collocarsi nel periodo tra il 13 luglio ed il 31 dicembre 2020.

Art. 21 - Modifiche all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

Vengono modificati i codici ATECO per i quali è prevista l'erogazione di un contributo a fondo perduto destinato alle imprese del settore ristorazione per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima del territorio italiano disposta dall'art. 58 del DI 104/2020 Decreto "Agosto".

A seguito di tale modifica, le imprese che possono richiedere il contributo devono essere in possesso di uno dei codici ATECO qui di seguito elencati:

CODICE ATECO	DESCRIZIONE ATTIVITÀ
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.29.10	Mense
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale
55.10.00	Ristoranti – limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

Le suddette 18 settimane sono suddivise in due periodi di 9 settimane ciascuno ed i periodi già richiesti ed autorizzati (non si parla più di effettivamente fruiti) in base alla precedente normativa (DL 18/2020) collocati parzialmente in periodi successivi al 12 luglio 2020 saranno imputati alle prime 9 settimane (in tal modo saranno di fatto persi tutti i periodi precedentemente non fruiti).

Solo le prime 9 settimane saranno utilizzabili da tutti i datori di lavoro senza alcun specifico onere, mentre le ulteriori 9 settimane potrebbero avere un costo per le aziende.

In particolare, viene previsto che le seconde 9 settimane saranno gratuite solo per le aziende che avessero subito una riduzione del fatturato aziendale (raffrontando i dati del primo semestre 2020 con quelli del primo semestre del 2019) superiore al 20%, oppure per le aziende che hanno iniziato la loro attività successivamente al 1/1/2019.

Qualora invece, il fatturato avesse subito una riduzione inferiore al 20% l'azienda dovrà pagare un contributo addizionale del 9% sulla retribuzione che sarebbe spettata ad ogni lavoratore per le ore non lavorate di cassa integrazione e tale contributo viene elevato al 18% nel caso in cui l'azienda non avesse subito alcuna riduzione di fatturato.

In occasione della presentazione delle domande relative alle successive nove settimane le aziende dovranno autocertificare (con dichiarazione di atto notorio) l'entità della riduzione di fatturato, sarà poi l'Inps a confrontarsi con l'Agenzia delle Entrate per la verifica della correttezza di quanto dichiarato dall'azienda e nel caso di dichiarazione non corretta provvederà al relativo rigetto delle domande ed al recupero contributivo più sanzioni.

In caso di ricorso alle nuove 18 settimane di cassa Covid si applica il divieto di licenziamento.

Art. 27 - Entrata in vigore

Il Decreto “Ristori-quater” è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana avvenuta il 30 novembre 2020.

* * *

Restiamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento che si renda necessario e, con l’occasione, porgiamo distinti saluti.

La presente newsletter non è finalizzata a fornire una descrizione analitica ed esaustiva di tutte le novità introdotte dalla normativa e dai provvedimenti applicabili ma intende unicamente fornire spunti di riflessione a favore delle imprese e dei professionisti delle novità ritenute maggiormente significative e/o di più comune applicabilità. La newsletter viene quindi fatta circolare esclusivamente a fini informativi generali e non ha alcuna pretesa di esaustività o di analiticità. Essa non può essere ritenuta in alcun caso come parere o come base per assumere decisioni relative, anche in via indiretta, ai temi qui oggetto di analisi. TCL Advisors e Eurodata Systems 1988 Srl non assumono quindi alcuna responsabilità derivanti dall’uso delle informazioni contenute nella presente newsletter. Quando indicato nella presente newsletter costituisce una mera base informativa, che necessita di adeguati approfondimenti. Non si assume alcun obbligo di aggiornamento di quanto indicato nella presente newsletter, il cui testo non potrà in alcun caso essere riprodotto, né in tutto né in parte, se non citando la fonte.